

STATUTO

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANREMO IM VIA ARMEA 139/A

Numero REA: IM - 121918

Codice fiscale: 01385820087

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Articolo 1 Costituzione e sede sociale

E' esistente la società cooperativa sociale denominata "JOBEL Società Cooperativa Sociale".

La Società ha sede in Comune di Sanremo (IM) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2 Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società per azioni.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 Scopo sociale

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.

La società non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi, di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familia-

re, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, allo scopo di garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. La cooperativa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

Articolo 5 Oggetto

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto ogni forma ed attività di servizio sociale, sanitario ed educativo come definito dal comma 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, con peculiare attenzione all'infanzia ed ai minori, ed in particolare alla gestione di asili nido, domiciliari e non, gestione di case di accoglienza per minori, gestione affidi educativi.

La Cooperativa intende operare sia nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento nel campo dei servizi socio sanitari definite dalla Regione Liguria e degli Enti Locali territoriali mantenendo le proprie prerogative di impresa, sia nell'organizzazione e fornitura di servizi sociali a utenti privati.

Fatta salva la peculiare attenzione all'infanzia ed ai minori di cui sopra, la società intende impegnarsi per contribuire all'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio assistenziali ed educativi mediante lo svolgimento di attività lavorative di varia natura nei seguenti campi: anziani, handicap fisico, psichico, sensoriale, tossicodipendenze, minori, emarginazione e disadattamento, immigrazione, oltre che intraprendere azioni nei temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul ivi compresa la gestione di Centri Antiviolenza.

Per ciascuna di queste attività si potranno realizzare forme di prevenzione, assistenza, cura e/o riabilitazione sociale e sanitarie; assistenza infermieristica; servizi di trasporto, di mensa, di preparazione pasti a domicilio, di accompagnamento e di compagnia; l'attivazione e/o la gestione di tutti i tipi di comunità, di residenze, di centri socio-assistenziali e/o socio ricreativi; la gestione di centri estivi ricreativi, di campi solari e di ogni altra attività ludico didattica; soluzioni abitative, con contenuti relazionali ed affettivi ad impronta

familiare; ricerche, indagini, corsi di formazione e/o aggiornamento; inserimenti lavorativi, abitativi, sportivi, territoriali e similari; continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa inoltre potrà fornire servizi sociali ed assistenziali, domiciliari e territoriali a terzi, promuovere e collaborare con tutte le forze sociali, associazioni, enti pubblici e privati che operino in aree similari di intervento della Cooperativa; programmare attività commerciali e/o artigianali e/o agricola a fini terapeutici, volte alla produzione di beni e/o servizi a favore dei soggetti assistiti; organizzare convegni, stages, seminari, incontri pubblici; promuovere progetti sperimentali agli organi centrali e periferici dello Stato in materia sociale e sanitaria.

Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge numero 381/1991, volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come più sopra elencati, esse verranno svolte in maniera collegata e funzionale rispetto alle attività di gestione di servizi di tipo socio-sanitario di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) della medesima legge, ai fini dell'efficace raggiungimento delle finalità della Cooperativa.

Essa potrà pertanto gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o con altri soggetti, anche in strutture gestite da terzi, in particolare i seguenti servizi:

- attività di fabbro, lavorazione del ferro e di altri metalli.
- preparazione, produzione, confezionamento e vendita di prodotti alimentari.
- l'esecuzione delle opere di forestazione costituenti l'insieme degli interventi idraulicoforestali volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse forestali quali a titolo esemplificativo: i rimboschimenti; i miglioramenti di terreni e foreste; le opere di stabilizzazione del suolo; le opere di ingegneria naturalistica; le opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi; le opere di pulitura e mantenimento dei boschi, dei sentieri alpini, dei parchi montani ed urbani; i lavori di manutenzione e sistemazione idraulicoforestale, imbrigliamento e pulizia dei corsi d'acqua e delle rive del mare; la creazione di siti paesaggistici posti lungo i corsi d'acqua; il ripristino dei canali di irrigazione, lo studio, la cura e il ripopolamento delle specie florofaunistiche; il recupero di frantoi e mulini abbandonati; le opere di deforestazione all'interno dei corsi d'acqua;
- le opere di creazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e gestione delle aree a verde, sia pubbliche sia private, quali a titolo esemplificativo: i tappeti erbosi in genere, le siepi, le aiuole fiorite, i pascoli naturali, i vivai, i giardini, i viali, i parchi, le campagne, i canali, i sentieri e gli alvei dei fiumi e torrenti;
- le attività di studio e progettazione finalizzate alla creazione, manutenzione e recupero delle aree a verde, sia pubblico sia privato, quali a titolo esemplificativo: le analisi paesaggistiche, i rilievi topografici, i rilievi botanici, la

- progettazione di parchi, giardini e aiuole in genere nonché le valutazioni di stabilità di piante ed alberi;
- l'esecuzione di lavori di potatura degli alberi e piante nonché dei relativi servizi di monitoraggio ed intervento fitosanitario;
 - le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di locali, uffici, parcheggi, spiagge, arenili ed immobili in genere così come disciplinate dalla L. 82/1994 e del D.M. 274/1997 e ss.mm.ii.;
 - le attività di realizzazione, manutenzione e recupero della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - le attività di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria, meccanica e/o manuale, degli impianti fognari (acque bianche ed acque nere);
 - le attività di affissione cartelli, manifesti, striscioni, stendardi ed altro materiale pubblicitario;
 - l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione e l'affitto di immobili e diritti reali immobiliari;
 - l'attività di predisposizione di studi di mercato, indagini tecnico economiche, indagini socio economiche, indagini statistiche, piani finanziari, stime di costo, programmazioni di costo, studi di investimento, studi di fattibilità, valutazione delle risorse umane e ambientali, finalizzati alla realizzazione di interventi immobiliari o alla commercializzazione di complessi immobiliari ed alla realizzazione di reti commerciali;
 - i lavori di ripristino, consolidamento, conservazione e restauro e recupero di beni, mobili ed immobili, di interesse storico, artistico, archeologico, letterario e/o religioso, comprese le attività di catalogazione nonché l'organizzazione e la gestione di siti museali;
 - l'esecuzione di opere edili in genere compresa la realizzazione di opere a secco e l'asfaltatura di strade e sentieri;
 - l'esecuzione di opere di edilizia cimiteriale nonché i servizi cimiteriali intesi quale complesso delle attività necessarie alla gestione, a titolo esemplificativo, delle sepolture, delle tumulazioni, delle esumazioni all'interno delle aree adibite a cimitero;
 - la commercializzazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti termici, idrosanitari, elettrici, di irrigazione, idraulici, di illuminazione di qualsiasi tipo (es. semaforici, pubblicitari, elettrificati, scenografici), meccanici, termoidraulici, fotovoltaici, anti incendio ed anti furto, di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici in genere e di qualsiasi altro impianto o apparecchiatura destinato al risparmio energetico ed alla tutela ambientale;
 - la prestazione di servizi di recapito di giornali, bollette, avvisi, o di segreteria a domicilio;
 - le attività di vigilanza, di guardianaggio, custodia e posteggio, a terra e a mare, compresi i servizi di regolamentazione dell'accesso, anche a paga-

mento, di aree ed edifici ivi compresi parcheggi pubblici e/o privato;

- la realizzazione, la manutenzione nonché la gestione di spazi, aree ed attività destinate a fini ricreativi, culturali, turistici, agro-turistici e sportivi in genere con le relative attività connesse, sia pubblici, sia privati;
- attività di formazione;
- le attività agricole e le relative attività connesse così come disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;
- la commercializzazione di fiori e piante in genere, nonché le attività di coltivazione e conduzione di fondi da destinare ad attività zootecniche o connesse alla forestazione;
- le attività di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti nel rispetto della normativa vigente;
- le attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi della Legge 298/74 e ss.mm.ii.;
- attività ludiche e sportivoricreative, organizzazione viaggi e soggiorni vacanza;
- prestazioni inerenti la preparazione e alla somministrazione degli alimenti, anche a domicilio (catering), nonché gestione di servizi mensa e di ristorazione;
- attività di lavorazione in conto terzi, quali ad esempio imballaggio, assemblaggio, confezionamento merci, rilegatura, ecc.
- gestione di spiagge, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, spiagge private;
- gestione di servizi turistici, di ristorazione, alberghieri case vacanze, case per ferie bar, ristoranti;
- gestione di parcheggi a pagamento e custodia in generale;
- attività di falegnameria, produzione e vendita di mobili, arredi, oggetti in legno, carpenteria in legno; gestione di laboratori per l'inserimento lavorativo di lavorazione del legno per la produzione di giocattoli, utensili, mobili; altre attività di laboratorio produttivo.
- i servizi di trasporto e facchinaggio nonché di allestimento stands, palchi e delle strutture accessorie in occasione di manifestazioni culturali, sportive, turistiche di ogni tipo e genere compresa l'eventuale gestione delle aree parcheggio appositamente allestite e relativo introito di biglietti e ticket di ingresso;
- i servizi di pronta reperibilità per interventi di emergenza in caso di calamità naturali e/o incidenti stradali e/o per ogni altro motivo, finalizzati a consentire l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza competenti e/o a ripristinare la normale viabilità e/o, per quanto possibile, il normale stato dei luoghi danneggiati;

- la gestione di servizi all'interno di aree e siti soggetti a concessione demaniale (es. spiagge) ovvero a vincolo storico e/o ambientale (musei, edifici monumentali, siti archeologici, biblioteche, pinacoteche) ovvero di carattere religioso, compresa la manutenzione degli stessi;
- la realizzazione di servizi energetici intesi quale offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria così come previsti, fra l'altro, dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 e da successivi provvedimenti normativi e relative modificazioni ed integrazioni;
- le attività di progettazione sociale, ricerca mediante azioni di elaborazione ed analisi dei dati e studi su progetti pilota a carattere sperimentale nonché le Azioni di formazione e comunicazione della cultura aziendale e degli approcci di riferimento;
- i servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e commerciale.
- la ricerca e la selezione di partners, consulenti e forniture operanti nel settore delle costruzioni, nel settore assicurativo e nel settore pubblicitario e delle telecomunicazioni;
- gestione di attività di torrefazione del caffè e vendita ;
- gestione di attività di gelateria e/o produzione e vendita del gelato;
- intraprendere l'attività di edizione, stampa e pubblicazione di libri e video, riviste, periodici, esclusi i quotidiani, nonché di documentazione di indagini, ricerche scientifiche e culturali in genere;
- istituire per i soci servizi di idonea consulenza tecnica finanziaria e amministrativa, anche per le operazioni di credito e di investimento.
- la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dalla decisione dei soci.
- la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545septies del codice civile.
 - gestione di stabilimenti di smaltimento rifiuti e di produzione di energia.
 - servizi a supporto dei processi di gestione ordinaria , ricerca evasione e riscossione delle Entrate tributarie ed extra tributarie degli Enti Locali, con particolare riferimento a:
 - a) data-entry di denunce , comunicazione ed istanze;
 - b) aggiornamento, analisi e bonifica delle banche dati
 - c) assistenza tecnica e specialistica ed elaborazioni informatiche
 - d) servizi di sportello di front-office
 - e) servizi di call center.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa dovrà consentire la netta separazione delle due gestioni, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni

concesse dalla vigente normativa. La società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può, altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato una capacità professionale in settori attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società Cooperativa oppure che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono, altresì, essere ammessi soci fruitori, che partecipano allo scopo mutualistico usufruendo dei servizi offerti dalla cooperativa.

Nei termini e nelle forme previste dell'articolo 2 della legge 381/91, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che, per le loro esperienze professionali, possano contribuire alla crescita professionale ed imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci, persone giuridiche pubbliche o private che prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91 possono essere soci anche liberi professionisti esercenti attività di ricerca, di assistenza e di consulenza che, per la loro capacità effettiva di lavoro autonomo, di specializzazione professionale e di formazione imprenditoriale possano contribuire al conseguimento dello scopo sociale.

Possono essere quali soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Potranno inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/92.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n.59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2514 lettera b) del codice civile.

Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto cooperatori che sovventori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 7 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

- 2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art. 25. Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 terzo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8 Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;

- b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti sono ulteriormente obbligati:

- 1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- 2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti sono ulteriormente obbligati:

- 1) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Articolo 9 Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può de-

liberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11 Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Articolo 12 Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in

condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
- i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
- m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14 Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno de-

mandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 15 Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ritorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 27; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16 Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.

Articolo 17 Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centoottanta) giorni, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO V CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18 Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI RISTORNI E SOCI SOVVENTORI

Articolo 19 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- mediante corresponsione a titolo di integrazione delle retribuzioni;
- mediante aumento delle rispettive quote, e con l'emissione di nuove quote

di capitale o con l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

Art. 20 (Soci sovventori - Conferimenti e azioni)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale di cui al successivo articolo 24, lettera a, punto 2 del presente statuto.

Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 23.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i

conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) Al socio sovventore è attribuito, con un massimo di cinque, un voto ogni Euro 500,00 (cinquecento) di capitale versato, nelle assemblee della cooperativa.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere. La regolamentazione dell'ammissione e del recesso saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dai soci. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. All'atto dell'ammissioni i soci dovranno espressamente dichiarare di conoscere ed accettare le norme indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento interno approvato.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO

Articolo 24 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del

DLPCS 14 dicembre 1947 n.1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 25 Versamento delle quote/azioni sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente, con le modalità in precedenza indicate.

Articolo 26 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 39.

Articolo 27 Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori, documentare la prevalenza mutualistica ai sensi dell'articolo 2513 codice civi-

le.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, se effettuata, o in alternativa all'interno della nota integrativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
- b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 31.1.92 n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2514 lettera a) del codice civile;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 24, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904. L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 28 Assemblee - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione delle assemblee unitariamente all'ordine del giorno, deve essere inviato ad ogni socio ed ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere prevista altra data per la seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno di quello della prima convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-

ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 29 Assemblea ordinaria e Assemblea Straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
 - procede alla nomina dell'Organo Amministrativo
 - procede alla nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
 - determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
 - approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata:
- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.
 - b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
 - c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
 - d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria delibera

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge;

- sull'emissione degli strumenti finanziari.

Articolo 30 Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Qualora l'assemblea sia convocata per l'eventuale delibera di scioglimento anticipato della cooperativa con la sua messa in liquidazione o per la modifica dello scambio mutualistico oggetto della cooperativa, l'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita quando il numero dei soci presenti o rappresentati siano almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto.

Articolo 31 Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. E' comunque esclusa la forma di votazione segreta.

Articolo 32 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei soci da almeno

90 (novanta) giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.

Pei i soci sovventori vale quanto indicato nel precedente articolo 23 del presente Statuto Sociale.

Articolo 33 Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

TITOLO IX L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 34 Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci che determina di volta in volta anche il numero dei Consiglieri.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure ove previsto tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il qua-

le deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo quattro e compierne i seguenti atti;
- g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381 e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei

casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 35 Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 36 Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati per le materie oggetto di delega, se nominati.

TITOLO X COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 37 Il Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che ne determina il compenso annuale.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 38 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 2 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO XI ARBITRATO

Articolo 39 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede la cooperativa il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'Arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri e nominando chi, tra gli eletti, avrà la rappresentanza legale della cooperativa.

Articolo 41 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ritorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 27.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42 Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 43 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 43 Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C., come in precedenza già indicato, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Organo Amministrativo e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

Dette clausole sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Firmato: Alessandro Giulla